

Tasse e Fisco

Articoli di Fiscalità con idee e consigli utili per società, professionisti e contribuenti

Agenti di commercio o promotori: meglio noleggio o leasing?

Oct.18, 2008 in [Agenti e Rappresentanti](#)

Parliamo quindi della

DIFFERENZA TRA [NOLEGGIO A LUNGO TERMINE](#) E LEASING NEL CASO DI ACQUISTO DI AUTO DA parte di UN ESERCENTE ATTIVITÀ DI AGENTE DI COMMERCIO O PROMOTORE.

Nel caso di libero professionista esercente l'attività di agente di commercio o di promotore finanziario che deve utilizzare la propria auto ai fini lavorativi **è conveniente chiedersi ai fini fiscali se acquistare l'[auto in leasing](#) o noleggiarla mediante [contratti di noleggio a lungo termine](#)** (le cui formule sono varie e possono arrivare a comprendere tutti i servizi connessi all'utilizzo del mezzo, bollo, assicurazione, assistenza, ...)

Contratto di leasing: convenienza ai fini IRPEF

Al contribuente agente o promotore si applicano le regole previste nell'articolo 164 del Tuir. L'acquisto in leasing (di durata non inferiore a quattro anni) comporta la deduzione dell'80% del canone, considerando che non rileva la quota del canone proporzionalmente corrispondente al costo del veicolo che eccede **25.823 euro**.

Noleggio a lungo termine: convenienza ai fini IRPEF

Se, invece, il veicolo viene acquisito con noleggio a lungo termine può essere dedotto l'80% di un canone annuo massimo pari a **3.615 euro**. In caso di acquisto tramite leasing se alla fine viene esercitato il diritto di riscatto anche quest'ultima somma può essere dedotta per quote d'ammortamento, limitatamente all'80% della quota stessa. Ciò comporta che in caso di successiva cessione si avrà il manifestarsi di una plusvalenza fiscalmente tassabile, anche se per quota parte. Nel caso del noleggio a lungo termine, se non viene acquisito il bene, non si genera mai alcuna plusvalenza.

Infine ricordo che esistono su questo blog articoli anche sulle [sponsorizzazioni auto](#), sulle automobili cioè con pubblicità, usate come veicolo pubblicitario e relativi vincoli e obblighi fiscali

LA FISCALITÀ DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Si è conclusa per il momento la questione relativa all'Iva auto con un ritorno al passato.

E' stata pubblicata infatti sulla G.U. della Ue la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2007 con la quale l'Italia è stata autorizzata a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell'Iva corrisposta sulle spese relative ai veicoli. Di conseguenza è stata rivista la disciplina fiscale dei veicoli in materia di imposte dirette. Sono state infatti modificate le percentuali di deducibilità dei costi relativi all'acquisto e all'utilizzo dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa o nell'ambito dell'attività professionale ed è stata fatta la retromarcia sull'aumento del fringe benefit per i dipendenti.

Di seguito la tabella fiscale in cui vengono illustrati per ogni categoria professionale la deducibilità del canone e la detraibilità dell' I.V.A. : queste ultime variano non solo a seconda della categoria professionale presa in considerazione ma anche a seconda dell'uso che si fa dei veicoli, strumentale (ovvero le auto sono oggetto dell'attività propria dell'impresa e in assenza di esse non può essere esercitata l'attività aziendale) promiscuo e non strumentale.

[Scarica tabella fiscale](#)

VEDI SOTTO

Secondo la nuova normativa:

Si specifica che per bene strumentale si intende, secondo la restrittiva interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circ.10.02.098 n.48/e) quel bene senza il quale l'attività d'impresa non può essere esercitata e avendo un rapporto diretto con la generazione dei ricavi. Si considerano tali le autovetture utilizzate dalle imprese di Noleggio, quelle delle scuole guide o onoranze funebri. Non sono strumentali le vetture del personale commerciale di un azienda

	ACQUISTO				LEASING				NOLEGGIO			
	IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITA'		DETRAIBILITA' IVA		IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITA'		DETRAIBILITA' IVA		IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITA'		DETRAIBILITA' IVA	
	VEICOLI	SERVIZI	VEICOLI	SERVIZI	VEICOLI	SERVIZI	VEICOLI	SERVIZI	VEICOLI	SERVIZI	VEICOLI	SERVIZI
Esercente Arte o Professione	40% (nel limite di 18.075,99 €)	40%	40%	40%	40% (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 €, per non più di un veicolo e con ragguglio annuo)	40%	40%	40%	40% (per costi canone noleggio solo fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo)	40%	40%	40%
Aziende: uso strumentale all'attività d'impresa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aziende e Società uso non strumentale all'attività d'impresa	40% (nel limite di 18.075,99 €)	40%	40%	40%	40% (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 €, per non più di un veicolo e con ragguglio annuo)	40%	40%	40%	40% (per costi canone noleggio solo fino ad € 3.615,20 con ragguglio annuo)	40%	40%	40%
Aziende, Società ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	90%	90%	40%	40%	90%	90%	40%	40%	90%	90%	40%	40%
Agente o rappresentate di commercio	80% (nel limite di 25.822,84 €)	80%	100%	100%	80% (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti ad 1 veicolo dal costo max di 25.822,84 €, con ragguglio annuo)	80%	100%	100%	80% (per costi di noleggio fino a 3.615,20 € con ragguglio annuo)	80%	100%	100%